

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricoltura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Servizio Sviluppo delle attività agricole
Aggiornamento 14/07/2026

CAPITOLATO TECNICO

Affidamento servizio di supporto tecnico-scientifico per l'organizzazione di un convegno sullo sviluppo sostenibile dell'olivicoltura sarda e visite aziendali nel territorio olivicolo del nord-ovest della Sardegna dal 25 al 26 settembre 2026 – di cui alla Determinazione n. 1558 del 10/12/2025 del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari della Regione Sardegna - Assessorato dell'agricoltura - linea d'intervento n. LI.0000183/2022 "Programmazione, Coordinamento e Monitoraggio delle attività di formazione e informazione rivolte alle imprese delle filiere" – Fascicolo: 2026 - V.4/277

CIG BC7F90D92E

MARCELLO GIOVANNI ONORATO
23.07.2026
10:23:23
UTC



Servizio Sviluppo delle attività agricole
Aggiornamento 14/07/2026

[Indice](#)

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	pag. 3
ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	pag.3
ART. 3 - REQUISITI DI ESECUZIONE	pag.3
ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	pag.4
ART. 5 - STIPULA DEL CONTRATTO	pag.5
ART. 6 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	pag.5
ART. 7 - DURATA E PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO	pag.5
ART. 8 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE	pag.5
ART. 9 - VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE	pag.5
ART. 10 - VARIAZIONI ENTRO IL 20 PER CENTO	pag.6
ART. 11 - LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE	pag.6
ART. 12 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	pag.6
ART. 13 - CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DELL'AFFIDAMENTO	pag.7
ART. 14 - PENALI	pag.7
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	pag.7
ART. 16 - RECESSO	pag.8
ART. 17 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	pag.8
ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	pag.9
ART. 19 - ESTENSIONE OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTA - CODICE DI COMPORTAMENTO	pag.9
ART. 20 - FORO COMPETENTE	pag.10
ART. 21 - RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (R.U.P.)	pag.10
ART. 22 - RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ	pag.10
ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag.10
ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI	pag.11

Servizio Sviluppo delle attività agricole
Aggiornamento 14/07/2026

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Il presente appalto ha ad oggetto l'affidamento di servizi per l'organizzazione di un convegno sullo sviluppo sostenibile dell'olivicoltura sarda e visite aziendali nel territorio olivicolo del nord-ovest della Sardegna dal 25 al 26 settembre 2026 – di cui alla Determinazione n. 1558 del 10/12/2025 del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari della Regione Sardegna - Assessorato dell'agricoltura - linea d'intervento n. LI.0000183/2022 "Programmazione, Coordinamento e Monitoraggio delle attività di formazione e informazione rivolte alle imprese delle filiere".

L'affidamento in oggetto è indetto nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 50, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con procedura di affidamento diretto, senza previa consultazione di più operatori economici.

L'Agenzia Laore Sardegna - Servizio Sviluppo delle attività agricole, in ottemperanza a quanto stabilito con determinazione n. 1558 del 10/12/2025 del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari della Regione Sardegna - Assessorato dell'agricoltura, intende organizzare un convegno sullo sviluppo sostenibile dell'olivicoltura sarda e visite aziendali nel territorio olivicolo del nord-ovest della Sardegna, dal 25 al 26 settembre 2026.

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Per l'organizzazione dell'evento in oggetto, l'operatore economico affidatario dovrà garantire servizi di supporto tecnico-scientifico per l'organizzazione del convegno, consistente nell'individuazione, coinvolgimento e coordinamento di relatori qualificati, nonché nella gestione dei rimborsi delle spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio) sostenute dai relatori provenienti da fuori Sardegna per la partecipazione all'iniziativa che si terrà nel nord-ovest Sardegna dal 25 al 26 settembre 2026.

L'iniziativa si articolerà secondo il seguente cronoprogramma ipotizzato:

VENERDI' 25 SETTEMBRE 2026: convegno tecnico e visite aziendali

Ore 09.00 -10.30 convegno tecnico

Ore 10.30-11.00 pausa caffè

Ore 11-13.30 convegno tecnico

Ore 13.30-15.30 pausa pranzo

Ore 15.30-19.00 visite aziendali territorio olivicolo della Romangia, Sennori e Sassari

SABATO 26 SETTEMBRE 2026: visite aziendali

Ore 08.30-13.30 visite aziendali territorio olivicolo di Alghero

Ore 13.30-15.30 pausa pranzo

Ore 15.30-19.00 visita Museo del Parco di Porto Conte e aziende agricole Area Parco - Alghero

Per il convegno, si prevede la partecipazione di n. 6 relatori, di cui indicativamente n. 5 provenienti da fuori Sardegna.

L'individuazione dei relatori dovrà avvenire tra soggetti in possesso di comprovata qualificazione ed esperienza nelle materie oggetto del convegno. L'operatore economico dovrà trasmettere i curriculum dei docenti individuati.

I relatori non percepiranno compensi, ma, se residenti fuori Sardegna, verrà loro riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per il viaggio, il vitto e l'alloggio per la partecipazione all'evento dal 25 al 26 settembre 2026.

Servizio Sviluppo delle attività agricole
Aggiornamento 14/07/2026

Il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio avverrà secondo i seguenti parametri, riconosciuti nelle linee guida per il personale dipendente della Regione Sardegna:

- **spese per vitto:**

massimale di rimborso pari a € 27,79 per un pasto, € 55,47 per due pasti nella medesima giornata;

- **spese per alloggio:**

tetto massimo di spesa pari a € 200,00/notte;

Le spese di viaggio, vitto ed alloggio dovranno essere pagate con strumenti tracciabili.

È accettabile presentare:

- fattura elettronica
- ricevuta o fattura cartacea (scontrino commerciale, ricevuta fiscale, fattura, ecc.) corredata da prova del pagamento elettronico: ad esempio ricevuta POS o transazione carta di credito/debito.

La documentazione giustificativa delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute dai relatori residenti fuori Sardegna dovrà essere trasmessa in formato elettronico all'Agenzia Laore ai fini della verifica della conformità ai parametri sopra indicati.

I relatori sosterranno direttamente le spese di viaggio, vitto ed alloggio necessarie per la partecipazione all'evento. L'operatore economico acquisirà la documentazione giustificativa delle spese sostenute, ne verificherà la conformità alle disposizioni del presente capitolato e provvederà ad inviarla in formato elettronico all'Agenzia Laore. Le spese ritenute ammissibili dall'Agenzia Laore, saranno indicate nella fattura elettronica che verrà emessa dall'operatore economico nell'ambito del corrispettivo del servizio in oggetto.

ART. 3 – REQUISITI DI ESECUZIONE

L'Operatore economico affidatario dovrà essere in regola, per tutta la durata contrattuale, con gli obblighi contributivi, previdenziali e retributivi previsti dalla normativa vigente, se previsti, nonché in possesso dei requisiti generali per l'affidamento dei contratti pubblici di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

L'Operatore economico dovrà inoltre possedere adeguata capacità tecnico-professionale e organizzativa, comprovata da documentata esperienza nel settore dell'organizzazione di eventi.

In particolare, dovrà dimostrare di avere comprovata esperienza nella realizzazione di eventi analoghi a quelli in oggetto.

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto del cronoprogramma definito dall'Agenzia Laore Sardegna e condiviso con il RUP e/o con il Referente del Progetto.

Tutti servizi dovranno essere svolti nel rispetto delle tempistiche concordate, degli standard qualitativi richiesti e delle indicazioni operative fornite dalla Stazione appaltante.

ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La modalità di esecuzione del servizio verrà concordata con l'operatore economico sulla base delle esigenze di cui all'art. 2 del presente capitolato prestazionale.

Servizio Sviluppo delle attività agricole
Aggiornamento 14/07/2026

ART. 5 - STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, ex art. 18, comma 1, del d. lgs 36/2023. Saranno a carico della ditta affidataria tutte le spese necessarie per la stipula del contratto.

ART. 6 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di cui trattasi dovrà essere eseguito presso le sedi indicate dall'Agenzia Laore, nonché presso le sedi operative dell'affidatario e in qualsiasi altra sede ritenuta necessaria per la corretta realizzazione dell'evento.

ART. 7 – DURATA E PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

L'affidamento decorre dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla data di avvio anticipato dell'esecuzione disposta dalla Stazione appaltante.

La durata complessiva dell'appalto è stabilita dalla stipula del contratto al 30 ottobre 2026 salvo eventuali proroghe.

L'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato avverrà secondo un cronoprogramma definito dall'Agenzia Laore e condiviso con l'Operatore economico.

L'Operatore economico dovrà garantire:

- il rispetto del cronoprogramma dell'evento concordato con la Stazione Appaltante;
- la designazione di un referente unico per il coordinamento del servizio, reperibile durante tutte le fasi di organizzazione e svolgimento dell'evento;
- la pianificazione, il coordinamento e l'esecuzione di tutte le attività necessarie alla corretta realizzazione dell'evento entro i termini stabiliti;
- il rispetto delle date, degli orari e delle modalità operative comunicate dalla Stazione Appaltante;
- la tempestiva segnalazione di eventuali criticità, ritardi o impedimenti, proponendo idonee soluzioni organizzative atte a garantire il regolare svolgimento del servizio;
- la collaborazione con il personale della Stazione Appaltante e con eventuali altri soggetti coinvolti nell'organizzazione dell'evento;
- il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, salute nei luoghi di lavoro, tutela dei dati personali e di ogni altra disposizione applicabile.

L'operatore economico dovrà assicurare l'esecuzione di tutte le prestazioni previste nel presente capitolato nei tempi e secondo le modalità concordate con la Stazione Appaltante.

Eventuali ritardi imputabili all'Operatore economico potranno comportare l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato.

ART. 8 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Responsabile Unico di Progetto (RUP) e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

ART. 9 - VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120, comma 1 lett. a, del D. Lgs 36/2023, nei seguenti casi:

Servizio Sviluppo delle attività agricole
Aggiornamento 14/07/2026

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta impossibilità di realizzare le azioni informative;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei servizi o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

ART. 10 - VARIAZIONI ENTRO IL 20 PER CENTO

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 11 - LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- 1) cause di forza maggiore;
- 2) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il RUP, con l'intervento dell'esecutore o di un suo delegato, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il RUP indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART. 12 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione emesso dal responsabile di progetto.

Il certificato di regolare esecuzione del servizio è emesso non oltre 30 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi o dell'atto di affidamento;
- 2) il nominativo del responsabile di progetto;
- 3) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- 4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- 5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- 6) la certificazione di regolare esecuzione

ART. 13 - CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DELL'AFFIDAMENTO

L'affidatario dichiara di conoscere ed accettare tutte le condizioni di cui al presente capitolato e si impegna a rispettarle.

Dichiara altresì di essere a conoscenza delle finalità che l'amministrazione intende perseguire con l'acquisizione del servizio in oggetto, e ciò soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per la realizzazione dell'evento, e della facoltà di procedere che l'Amministrazione si riserva in caso di ritardo per negligenza dell'Appaltatore.

L'aggiudicatario non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

ART. 14 - PENALI

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato speciale e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo all'1 (uno) per mille del valore dell'intero servizio ad un massimo dello 0,5% dell'intero servizio. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei servizi forniti.

Il DEC, con nota indirizzata al dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario.

Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;

Servizio Sviluppo delle attività agricole
Aggiornamento 14/07/2026

- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio affidato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 60 giorni anche non consecutivi nel corso della durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano inefficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, l'integrazione della stessa. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del codice dei contratti, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici sono ammessi ad attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante si riserva di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

ART. 16 - RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite Pec. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo articolo 11 dell'allegato II.14.

ART. 17 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SdI), e comunque solo a seguito di verifica della regolare esecuzione delle prestazioni e previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.

Servizio Sviluppo delle attività agricole
Aggiornamento 14/07/2026

Il **codice univoco ufficio** a cui trasmettere la fattura è il seguente: **HJHHRM**.

In ogni caso, qualora la fattura pervenga anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà liquidato a seguito della conclusione dell'evento ed a seguito dell'invio della fattura elettronica relativa ai servizi realizzati.

Come precisato nell'art. 2, prima dell'invio della fattura elettronica, l'operatore economico dovrà inviare all'Agenzia Laore la documentazione giustificativa delle spese sostenute dai relatori, in formato elettronico, per verificarne la conformità alle disposizioni del presente capitolato.

Il pagamento è subordinato all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni riferite alla fase di riferimento da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto e all'emissione del relativo certificato di pagamento.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC se dovuta l'iscrizione agli enti competenti.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dall'esecuzione del servizio.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

In tutte le fatture emesse dall'Operatore Economico in relazione al presente appalto, dovranno essere riportati obbligatoriamente i seguenti riferimenti: **"Affidamento servizio di supporto tecnico-scientifico per l'organizzazione di un convegno sullo sviluppo sostenibile dell'olivicoltura sarda dal 25 al 26 settembre 2026 –Determinazione n. 1558 del 10/12/2025 del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari della Regione Sardegna - Assessorato dell'agricoltura – CIG BC7F90D92E"**

ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Qualsiasi forma di cessione del contratto è da ritenersi nulla ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs 36/2023. Le prestazioni oggetto del presente appalto devono essere svolte in proprio e non sono subappaltabili.

ART. 19 – ESTENSIONE OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTA - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'affidatario, con riferimento al servizio in oggetto, si impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti/collaboratori, per quanto compatibili, con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna" approvato con delibera della Giunta Regionale n. 68/15 del 31/12/2025.

A tal fine l'affidatario dovrà prendere visione del Codice di Comportamento disponibile al seguente link: <https://delibere.regione.sardegna.it/delibera/116900> , e inoltre dovrà portare a conoscenza del contenuto dello stesso agli eventuali dipendenti/collaboratori.

Servizio Sviluppo delle attività agricole
Aggiornamento 14/07/2026

La violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, sarà competente il Tribunale di Cagliari.

ART. 21 - RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (R.U.P.)

Il Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs 36/2023 è il Direttore Marcello Onorato. Recapiti: e-mail: marcelloonorato@agenzialaore.it

ART. 22 – RESPONSABILE DELLE ATTIVITA'

Il responsabile delle attività inerenti all'organizzazione dell'evento in oggetto è il Funzionario Antonio Montinaro - mail antoniomontinaro@agenzialaore.it

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Facendo riferimento all'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) - Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Laore Sardegna, P. Iva 03122560927, nella persona del legale rappresentante, Direttore generale pro tempore, con sede nella via Caprera, n. 8 – 09123 – Cagliari, i cui indirizzi di contatto sono:

- pec protocollo: protocollo.agenzia.laore@pec.it

- centralino: +39 070.60261

b) Delegato del Titolare del trattamento

Il soggetto a cui il Titolare ha delegato le proprie funzioni, nell'ambito del presente trattamento, è il Direttore del Servizio Sviluppo delle attività agricole il quale può essere contattato al seguente indirizzo:

- pec: protocollo.agenzia.laore@pec.it

c) Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) a cui rivolgersi per informazioni in materia di protezione dei dati personali può essere contattato ai seguenti indirizzi:

- e-mail: rp@agenzialaore.it

- pec: rp@agenzia.laore@pec.it

d) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla presente procedura e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;

e) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

f) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

Servizio Sviluppo delle attività agricole
Aggiornamento 14/07/2026

g) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Agenzia Laore Sardegna implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi già menzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

h) i dati personali saranno conservati per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati forniti e/o acquisiti e trattati, pertanto, per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi al contratto, nonché per le attività successive in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

i) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza di Montecitorio n. 12, cap 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente richiamato nel presente capitolato speciale, l'appalto è disciplinato dalla normativa vigente in materia di contratti di forniture e servizi in ambito nazionale e regionale e dal codice civile.

Il Direttore del Servizio

Marcello Giovanni Onorato